

Tipologia:

FISCO

Protocollo: **2004912** Data:

30.03.2012

ASSOSNAI
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

Oggetto: **BILANCIO AL 31/12/11 DEI CONCESSIONARI**

Allegato: **NO**

BILANCIO AL 31/12/2011 DEI CONCESSIONARI E DETERMINAZIONE CARICO FISCALE

Circolare di interesse degli Associati Concessionari

Gentile Associato,

in prossimità della chiusura e della definizione dei bilanci relativi all'esercizio 2011 riteniamo opportuno evidenziare alcune novità da tenere in considerazione ai fini del calcolo del relativo carico fiscale:

1. il comma 71, dell'art. 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, prevede che *"A decorrere dall'anno 2011, i concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa che abbiano conseguito per tale gioco percentuali di restituzione in vincite inferiori all'80 per cento sono tenuti a versare all'erario il 20 per cento della differenza lordo così maturata, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato"*.

Ai fini di quanto in esame si fa presente quanto segue:

- a) il provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS non è mai stato emesso;
- b) con la risoluzione n. 23/E del 24 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo n. "5214" denominato "Versamento delle somme dovute dai concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa – art. 1, c. 71, legge n. 220/2010" da utilizzarsi con il modello "F24 – Accise".

A questo punto i concessionari devono verificare se, per le sole scommesse sportive a quota fissa, si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 71, della Legge 220/2010 ed in tal caso calcolare il dovuto.

Si sottolinea però che non si conoscono appieno le modalità di calcolo ed entro quali termini debba essere versato tale importo in quanto, come sopra indicato, il relativo Provvedimento deve ancora essere emanato. Non è nemmeno chiarito se la norma sia da applicare al solo gioco fisico o anche al gioco a distanza.

- 2) Il comma 5, articolo 23, del D.L. 06 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, ha modificato l'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introducendo, dopo il comma 1 il comma 1-bis. Tale ultimo comma prevede che *" Nei confronti dei soggetti di cui: a) all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;"* perciò ai fini dell'I.R.A.P. (imposta regionale sulle attività produttive) i concessionari operanti nel settore "delle scommesse e dei giochi pubblici" dovranno applicare, ai fini del calcolo dell'I.R.A.P. una percentuale pari al 4,20% anziché quella base pari al 3,90%.

Si osserva che nell'ambito della disposizione in commento non è stato definito cosa si intenda per "imprese concessionarie", ma si ritiene che con tali termini si intendano tutte le imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi ed opere pubbliche.

Inoltre Vi segnaliamo la necessità di controllare in quale regione venga esercitata l'attività al fine di verificare un ulteriore aumento dell'aliquota deliberato dalla singola Regione.

Ai fini di quanto sopra è opportuno che ciascun concessionario si consulti con il proprio consulente.

Cordiali saluti.

ASSOSNAI
La Segreteria

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail..

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it